



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 5647/2026 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Tobia Aceto	Presidente
dott. Matteo Del Vesco	Giudice relatore
dott. Vincenzo Ciliberti	Giudice

nella causa iscritta al **N. 5647/2026 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 08/04/2026 da:

con l'avv. GARELLI ELENA;

RECLAMANTE,

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore;

RECLAMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con provvedimento del 06.06.2024, notificato il 17.07.2025, la Questura di Verona rigettava la domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 presentata dal sig. _____ odierno ricorrente.

In data 25.07.2025, il richiedente presentava ricorso contro il provvedimento di rigetto e, contestualmente, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo.

Con decreto emesso in data 25.09.2025, il Tribunale di Venezia sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ha accertava il diritto dell'istante a rimanere sul territorio dello

Stato nella pendenza del giudizio e ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo.

Con ricorso ex artt. 669-bis e ss c.p.c., depositato in corso di causa il 04.01.2026, il ricorrente chiedeva che fosse ordinato alla Questura di Torino, in ottemperanza del decreto suddetto, il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo, con condanna della stessa altresì al pagamento di un'indennità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario, dacché, nonostante i numerosi solleciti, l'Amministrazione resistente non aveva provveduto al rilascio del titolo richiesto. Con ordinanza pronunciata in data 05.03.2026 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta e, pertanto, respingeva il ricorso ex art. 669-bis c.p.c.

Avverso il suddetto provvedimento il sig. _____ ha interposto tempestivo reclamo deducendo, con un unico articolato motivo, che: a) il giudice avrebbe erroneamente escluso la giurisdizione del G.O. trascurando di considerare, per un verso, che l'attuazione dei provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice ordinario è demandata dalla legge allo stesso giudice della cautela ex art. 669-dudodecies c.p.c. (non già al giudice amministrativo di ottemperanza) e, per altro verso, che la disposizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. consente la proposizione di un giudizio di ottemperanza innanzi all'autorità amministrativa avverso le sole "sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", escludendo la possibilità di attivare il rimedio contro provvedimenti di natura cautelare inidonei, in quanto tali, alla formazione di un giudicato.

Il ricorrente ha quindi chiesto in riforma dell'ordinanza reclamata: i) l'accertamento della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di attuazione del decreto cautelare del 25.09.2025; ii) che sia ordinato alla Questura di Torino di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo a suo favore; iii) che sia condannata la Questura, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma non inferiore a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di reclamo.

Con note scritte depositate in data 27.05.2026, in sostituzione dell'udienza cartolare del 28.05.2026, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La causa, quindi, è stata discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 25.06.2026.

Il reclamo è fondato per le ragioni che seguono.

Mette conto anzitutto evidenziare che secondo il ragionamento del giudice del provvedimento reclamato la giurisdizione in materia di applicazione ed esecuzione dei provvedimenti cautelari pronunciati dal Tribunale ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI appartiene al giudice amministrativo, giacché l'ordine a conformarsi a quanto stabilito dal Tribunale in sede cautelare deve essere chiesto, innanzi al G.A., nelle forme del giudizio di ottemperanza.

L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. prevede che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione *“delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”*.

Il rito dell'ottemperanza dinanzi al G.A. è pertanto riservato alle sentenze del G.O. passate in giudicato o agli altri provvedimenti di tale giudice aventi idoneità a passare in cosa giudicata: si deve trattare di provvedimenti che, ancorché differenti dalle sentenze, abbiano portata di accertamento, e dunque natura decisoria, nonché attitudine alla formazione della cosa giudicata ovvero ad avere effetti stabili, ciò che va escluso per le decisioni rese in sede cautelare giacché le stesse non possono acquisire, sotto il profilo formale e sostanziale, efficacia di giudicato, in considerazione dei caratteri di provvisorietà e non decisorietà che le caratterizzano (cfr. in materia Consiglio di Stato n. 1463/2021; Consiglio di Stato n. 2304/2020; Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 6039/2019).

A questa stregua, il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi che precedono, volta che il ricorso per l'ottemperanza alle ordinanze cautelari rese dal giudice ordinario è inammissibile, non ricorrendo l'ipotesi di cui al richiamato art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Né può ritenersi sussistente un vuoto di tutela normativa, considerato che l'art. 669-dudodecies c.p.c. individua nel giudice della cautela il soggetto competente a governare la fase attuativa delle proprie

disposizioni (anche laddove la parte obbligata sia una Pubblica amministrazione) e, pertanto, consente alla parte interessata di rivolgersi al giudice ordinario per l'esecuzione del provvedimento cautelare dal medesimo emanato.

D'altro canto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'interessato, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione che ometta di dare piena esecuzione ad un provvedimento cautelare, è tenuto ad adire lo stesso giudice della cautela con le modalità di cui all'art. 669-duodecies c.p.c. (Consiglio di Stato n. 3476/2011).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda articolata dal ricorrente e avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento con cui l'intestato Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione amministrativa di diniego della protezione speciale ed accertato il diritto del richiedente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.

Nel merito, è sufficiente osservare come, nonostante ripetute richieste del ricorrente, la Questura di Torino si sia rifiutata di rilasciare al sig. _____ un titolo di soggiorno provvisorio.

In particolare, emerge *ex actis* che: a) il richiedente, risiedendo in Torino, si è recato presso la competente Questura per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo; b) l'Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto al rilascio del permesso in ragione del fatto che l'istante avrebbe prima dovuto "*chiudere la pratica aperta presso la Questura di Verona*"; c) il richiedente si è dunque recato presso la Questura di Verona ove apprendeva che non vi era alcuna pratica pendente da archiviare, dacché l'istanza di riconoscimento della protezione speciale era stata respinta dalla medesima Questura con provvedimento poi impugnato avanti l'intestato Tribunale; d) pertanto, in data 13.10.2025, il procuratore del richiedente ha invitato alla Questura di Torino una comunicazione a mezzo pec insistendo affinché l'Amministrazione provvedesse al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio; e) la Questura non ha fornito riscontro alla missiva; f) in data 07.11.2025 il richiedente ha sollecitato tramite nuova pec del difensore la Questura a provvedere; g) il giorno 19.11.2025 il ricorrente è stato invitato a presentarsi di persona presso lo sportello della Questura di Torino; h) anche in detta occasione all'interessato è stata ribadita l'asserita impossibilità di procedere alla registrazione dell'istanza di rilascio un titolo di soggiorno provvisorio e il medesimo è stato invitato a tornare presso gli Uffici della Questura il 12.12.2025, giorno in cui l'Amministrazione è rimasta nuovamente inerte.

La condotta della Questura di Torino si appalesa illegittima, sol che si consideri che:

- all'esito dell'adozione del provvedimento di diniego della istanza di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura di Verona (ed oggetto di tempestiva impugnazione avanti il Tribunale) non pende più alcun procedimento presso la citata Questura;
- il richiedente risiede in Torino tanto è vero che il provvedimento di rigetto della protezione speciale della Questura di Verona è stata notificato al predetto a cura della Questura di Torino;
- la competenza al rilascio di un permesso di soggiorno a favore dello straniero (anche provvisorio o per richiesta asilo) è attribuita *ex lege* al Questore della Provincia ove l'istante si trova, giusta la norma generale di cui all'art. 5 del TUI;
- il rifiuto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per protezione speciale nonché alla registrazione dell'istanza del richiedente, non solo integra un ingiustificato inadempimento a quanto statuito dal Tribunale, ma priva altresì l'interessato delle facoltà connesse al rilascio di un titolo interinale di regolare soggiorno in territorio italiano.

Alla luce di un tanto, va ordinato alla Questura di Torino di provvedere al rilascio, a favore del sig. [REDACTED] di un permesso di soggiorno temporaneo "per richiesta di protezione speciale" entro il termine di 30 giorni.

Sussistendo tutti i presupposti di legge previsti dall'art. 614-bis c.p.c., va disposto l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al pagamento, in favore della parte reclamante, di una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in euro 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza, costituente titolo esecutivo ai sensi della norma richiamata.

Il regolamento delle spese di lite della presente fase di giudizio è governato dalla regola della soccombenza, onde il Ministero dell'Interno va condannato al pagamento delle stesse a favore della parte reclamante. Dette spese vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali previsti per le controversie cautelari di valore indeterminato-complessità bassa, facendo applicazione dei valori tabellari nella misura minima per le fasi di studio e introduttiva, in ragione delle questioni affrontate, della non elevata complessità della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 5647/2026 R.G., in accoglimento del reclamo, così provvede:

-ordina al Ministero dell'Interno e per esso alla Questura di Torino di provvedere al rilascio, in favore di [REDACTED] di un permesso di soggiorno temporaneo "per richiesta di protezione speciale", entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;

-fissa, ai sensi dell'art 614-bis c.p.c., la somma di euro 50,00 che l'Amministrazione dovrà corrispondere alla parte reclamante per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di rilascio del suddetto permesso a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni assegnato;

-condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite, in favore di [REDACTED] che liquida in euro 1.014,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Si comunichi.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 25.06.2026.

Il Giudice relatore

dott. Matteo Del Vesco

Il Presidente

dott. Tobia Aceto